

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 agosto 2025

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1124** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ALLEGATO ALLA DGR 1899/2017 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUOTA FISSA PER LE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE E DI ASSISTENZA INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. 8/2020.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare:
 - l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
 - l'articolo 13, che stabilisce che le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli di cui all'articolo 1, con facoltà, tra l'altro, di aumentare la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio.

Richiama la seguente normativa regionale:

- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);
- la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016-2018). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, i commi 8-9bis dell'articolo 15, rubricato "Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti", i quali introducono una quota fissa, a carico degli assistiti, per l'assistenza farmaceutica convenzionata, per la distribuzione per conto e per l'assistenza integrativa;
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, i commi 12 e 13 dell'articolo 12, rubricato "Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti", i quali modificano i criteri di individuazione delle quote fisse a carico degli assistiti per l'assistenza farmaceutica convenzionata, per la distribuzione per conto e per l'assistenza integrativa, previsti dall'art. 15, comma 8, della legge regionale 19/2015;
- la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'articolo 17, rubricato "Rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa", il quale prevede l'esonero dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 15 della citata l.r. 19/2015 per gli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa vigente;
- la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali);
- la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027).

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1899, in data 28 dicembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 19/2015, come modificato dall’art. 12, commi 12 e 13, della l.r. 21/2017, delle nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa. Revoca della DGR 1316/2016”;
- n. 1183, in data 30 settembre 2024, avente ad oggetto “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per la garanzia dei LEA per l’anno 2025 e per investimenti per l’anno 2026, determinato con le ll.rr. 25/2023 e 29/2023, come modificate dalla l.r. 12/2024. Prenotazione di spesa”.

Richiama, inoltre, la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023, recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025”.

Informa che:

- la sopra richiamata l.r. 8/2020 rideterminava la quota fissa per l’assistenza farmaceutica e integrativa, prevedendo l’esclusione dall’applicazione della quota fissa, di cui all’articolo 15 della citata l.r. 19/2015, per gli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa vigente;
- la sopra richiamata l.r. 29/2024 prevedeva uno stanziamento di euro 530.000 a favore dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinato alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l’assistenza farmaceutica e integrativa di cui alla l.r. 8/2020.

Rende noto, come rappresentato dai competenti uffici della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, che occorre procedere ad aggiornare le disposizioni di cui alla DGR 1899/2017.

Propone, pertanto, a seguito di interlocuzioni con gli uffici competenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, di modificare l’allegato “Disposizioni per la determinazione della quota fissa per le prestazioni di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa” di cui alla sopra citata DGR 1899/2017, come di seguito dettagliato:

- i commi 2 e 3 dell’articolo 2 “Modalità per l’assegnazione dei codici ISEE e validità”, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le attestazioni ISEE ordinario dei soggetti iscritti al Servizio sanitario regionale (SSR) che hanno rilasciato l’apposito consenso all’Azienda USL sono ricavate direttamente dall’Azienda USL, con cadenza settimanale, tramite interrogazione massiva della banca dati dell’INPS. Le esenzioni IS01 e IS02 hanno valenza fino al 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di mancato rilascio del consenso, è onere dell’assistito comunicare agli uffici scelta/revoca dell’Azienda USL il possesso di una attestazione ISEE utile. In tal caso il codice di esenzione ISEE viene attribuito manualmente e decorre dal giorno della comunicazione ai competenti uffici dell’Azienda USL”.

- il comma 1 dell’articolo 3 “Quota fissa sulle ricette di assistenza farmaceutica e integrativa” è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’art. 15 della l.r. 19/2015, così come modificato dall’art. 12 della l.r. 21/2017 e dall’art. 17 della l.r. 8/2020, alle ricette del Servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto:

I. si applica, a carico degli assistiti non esenti con attestazione ISEE ordinario superiore a 25.000,00 euro o senza ISEE, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di

4 euro a ricetta di assistenza farmaceutica e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;

II. si applica, a carico degli assistiti con attestazione ISEE ordinario compreso tra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta per l'assistenza integrativa;

III. non si applica la quota fissa a:

a) tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) tutti gli assistiti esenti per reddito (E01-E02-E03-E04) ai sensi della normativa statale vigente;

c) tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000,00 euro;”

- all'articolo 5, lettera B) “Quota fissa correlata ai codici di esenzione diversi dal codice ISEE” è aggiunta la seguente casistica:

	Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)	Codice di esenzione da indicare in ricetta	Quota fissa
<i>Soggetti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente</i>	<i>Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa</i>	<i>E01-E02-E03-E04</i>	<i>Escluso</i>

Dà infine atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri derivanti dalle misure oggetto di disciplina trovano copertura nel bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall'articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare la modifica all'Allegato “Disposizioni per la determinazione della quota fissa per le prestazioni di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1899, in data 28 dicembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione, ai sensi

dell'articolo 15 della l.r. 19/2015, come modificato dall'art. 12, commi 12 e 13, della l.r. 21/2017, delle nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa. Revoca della DGR 1316/2016", come di seguito dettagliato:

- i commi 2 e 3 dell'articolo 2 "Modalità per l'assegnazione dei codici ISEE e validità", sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le attestazioni ISEE ordinario dei soggetti iscritti al Servizio sanitario regionale (SSR) che hanno rilasciato l'apposito consenso all'Azienda USL sono ricavate direttamente dall'Azienda USL, con cadenza settimanale, tramite interrogazione massiva della banca dati dell'INPS. Le esenzioni IS01 e IS02 hanno valenza fino al 31 dicembre di ogni anno.

3. In caso di mancato rilascio del consenso, è onere dell'assistito comunicare agli uffici scelta/revoca dell'Azienda USL il possesso di una attestazione ISEE utile. In tal caso il codice di esenzione ISEE viene attribuito manualmente e decorre dal giorno della comunicazione ai competenti uffici dell'Azienda USL".

- il comma 1 dell'articolo 3 "Quota fissa sulle ricette di assistenza farmaceutica e integrativa" è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'art. 15 della l.r. 19/2015, così come modificato dall'art. 12 della l.r. 21/2017 e dall'art. 17 della l.r. 8/2020, alle ricette del Servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto:

I. si applica, a carico degli assistiti non esenti con attestazione ISEE ordinario superiore a 25.000,00 euro o senza ISEE, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta di assistenza farmaceutica e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;

II. si applica, a carico degli assistiti con attestazione ISEE ordinario compreso tra 10.000,00 euro e 25.000,00 euro, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta per l'assistenza integrativa;

III. non si applica la quota fissa a:

a) tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) tutti gli assistiti esenti per reddito (E01-E02-E03-E04) ai sensi della normativa statale vigente;

c) tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000,00 euro;"

- all'articolo 5, lettera B) "Quota fissa correlata ai codici di esenzione diversi dal codice ISEE" è aggiunta la seguente casistica:

	<i>Prestazioni farmaceutiche (medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa)</i>	<i>Codice di esenzione da indicare in ricetta</i>	<i>Quota fissa</i>
<i>Soggetti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente</i>	<i>Tutti i medicinali di fascia A e prodotti di assistenza integrativa</i>	<i>E01-E02-E03-E04</i>	<i>Escluso</i>

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare altresì atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
4. di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo all'adozione della presente deliberazione;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale *Sanità*.